

DELIBERAZIONE N. 127 del 13.12.2018

OGGETTO: approvazione dei criteri per la definizione dei prezzi di vendita degli assortimenti legnosi, ai sensi dell'art. 42, 2° comma, lett. i) della L.R. 8/2016. Integrazione alla delibera n. 46 del 1.6.2017.

L'Amministratore Unico dell'Agenzia Forestas, in data odierna,

VISTA la D.G.R. n. 34/1 del 13.06.2016;

VISTO il D.P.G.R. n. 34 del 14/06/2016 con il quale, in base all'art. 42 della Legge Regionale n°8 del 27 aprile 2016, al Prof. Giuseppe Pulina è stato conferito l'incarico di Amministratore Unico dell'Agenzia Forestas;

PREMESSO che l'art. dall'art. 37 L.R. 8/2016 prevede tra i compiti dell'Agenzia quello della valorizzazione produttiva, turistico-ricreativa e culturale del patrimonio naturale e, in particolare lo svolgimento di attività strumentali finalizzate alla valorizzazione e promozione del patrimonio;

VISTO l'art. 37, 1° comma, lett. c 1) della L.R. 8/2016 che prevede l'esecuzione di opere finalizzate alla crescita economica e al benessere sociale del territorio agroforestale attraverso la realizzazione di interventi selvicolturali e di arboricoltura da legno, la valorizzazione economica delle foreste e la promozione dell'impresa forestale in un'ottica di gestione forestale sostenibile, con particolare riferimento alle filiere foresta-legno e foresta-prodotti non legnosi e filiera foresta-sughero, ivi compresa la regolamentazione dell'utilizzo sostenibile delle risorse ambientali gestite (raccolta di prodotti legnosi e non legnosi, fide e concessioni);

VISTO l'articolo 35, comma 6, della L.R. 8/2016 che stabilisce che l'Agenzia Forestas subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei quali era titolare l'Ente Foreste della Sardegna;

VISTA la delibera n. 1 del 12.1.2017, con la quale viene demandata alla Direzione Generale la produzione degli atti normativi necessari alla organizzazione e al funzionamento dell'Agenzia;

VISTA la relazione predisposta dalla Direzione Generale – Area Segreteria e Supporti Direzionali – nella quale viene esposta la procedura di vendita degli assortimenti legnosi per i quali l'Agenzia è autorizzata e nella quale viene individuato il prezzo degli assortimenti secondo la valutazione economica corrente sul mercato;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 42, 2° comma, lett. i) della L.R. 8/2016, è compito dell'Amministratore Unico individuare i criteri generali da seguirsi nella determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;



CONSIDERATA la necessità di definire un criterio per la definizione del prezzo per il legname prodottosi a seguito di eventi calamitosi;

CONSIDERATO che sussistono ragioni per abbattere il prezzo del legname prodottosi a seguito di eventi calamitosi, stante le obiettive ragioni che ne determinano un deprezzamento del valore e che impongono un prelievo del legname in tempi rapidi per ragioni di sicurezza;

RITENUTO congruo il prezzo di vendita individuato dal Servizio Territoriale di Tempio, con la nota n. 7718 del 30.11.2018.

Tutto ciò premesso, visto, considerato e ritenuto e tenuto conto,

DELIBERA

1. Di approvare il criterio di individuazione del prezzo per la vendita del materiale legnoso prodottosi a seguito di eventi calamitosi nella seguente misura:

legna da ardere tipo pino abbattuto sul letto di caduta non depezzato sparsa in bosco: € 2,66 a metro stero.

Si esprime parere favorevole sulla
legittimità della deliberazione

Il Direttore Generale
Giuliano Patteri

L'Amministratore Unico
Giuseppe Pulina